

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1800

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRESCENZI, CASTAGNETTI PIERLUIGI, AIARDI, ALESSI, ANDREOLI, ARMELLIN, ARTESE, BALESTRACCI, BINETTI, BONFERRONI, BORRA, BRUNO PAOLO, CACCIA, CHIRIANO, CURSI, FIORI, FRASSON, FRONZA CREPAZ, GELPI, GOTTARDO, LIA, LUCCHESI, MANFREDI, MASTELLA, MENSORIO, NAPOLI, PAGANELLI, PATRIA, PERANI, RABINO, REBULLA, RIGHI, RINALDI, ROJCH, RUSSO RAFFAELE, SANESE, SANTONASTASO, SAVIO, SILVESTRI, SINESIO, TEALDI, TORCHIO, VITI, VOLPONI, ZOPPI**

*Presentata il 26 ottobre 1987*

### Norme in materia di accesso alla professione forense

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Da una oggettiva analisi della normativa che tuttora regola, praticamente inalterata da oltre cinquant'anni, l'accesso alla professione forense, si evince l'assoluta necessità di adeguarne i contenuti e le modalità alle mutate condizioni socio-culturali dei giovani che ne sono destinatari.

Né si ritiene possa essere sufficiente modificare solo alcuni aspetti della normativa vigente, con interventi estemporanei e non organici, che finiscono per accentuare le inadeguatezze e contraddizioni.

Da una analisi critica, poi, dei risultati degli esami degli ultimi anni, nonché

delle modalità di svolgimento delle prove scritte, risulta evidente la sclerotizzazione di un sistema di selezione obsoleto e non più rispondente alle esigenze di una moderna e consapevole professionalità:

la enorme disparità di risultati da sede a sede (dal 60 per cento al 3 per cento di idonei !);

i temi proposti forse più adatti a speculazioni dottrinarie, che non alla verifica della effettiva, maturata professionalità del candidato;

la limitazione ed inadeguatezza dei mezzi di consultazione, a disposizione dei candidati durante le prove scritte, mezzi

che non corrispondono minimamente agli strumenti utilizzati nella giornaliera pratica professionale;

la decadenza dal patrocinio, dopo cinque anni di pratica, in assenza del superamento della prova di esame come sopra descritta, ed il ritorno automatico, quindi, del praticante procuratore, alla condizione di neo-laureato, con la conseguente impossibilità di proseguire nella pratica forense;

il diritto all'iscrizione all'Albo degli avvocati e procuratori, a semplice domanda, da parte di funzionari statali in pensione (prefetti, alti ufficiali, capi divi-

sione, capistazione), purché in possesso della laurea in giurisprudenza.

Tutti i predetti elementi, danno la misura dell'urgenza dell'intervento del legislatore, che restituisca fiducia e dignità ai giovani che intendono intraprendere la professione forense.

Nel mentre, quindi, si dichiara la più completa disponibilità ai contributi di idee e di proposte di tutti i settori del Parlamento, al fine di rendere la presente proposta di legge perfettamente adeguata alle esigenze della società, se ne auspica la rapida approvazione, in attesa della doverosa, più ampia riforma di tutta la professione forense.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, gli esami a procuratore legale sono aboliti, demandando alle facoltà universitarie di giurisprudenza, l'espletamento di un corso annuale di formazione *post-lauream* con tirocinio guidato presso le sedi di tribunale e Corti di appello, da svolgere presso un avvocato o procuratore legale.

2. L'avvocato o il procuratore legale di cui al comma 1 dovrà, previa autorizzazione dell'università, rendersi disponibile ad impartire gli insegnamenti relativi alla formazione professionale dietro un compenso economico, al cui onere è tenuta la facoltà di giurisprudenza, la quale potrà rivalersi direttamente sul futuro professionista.

3. Al termine dell'anno di formazione, l'aspirante professionista dovrà sostenere, sempre nella sede universitaria, un colloquio finale, pertinente la pratica forense.

## ART. 2.

1. La commissione esaminatrice è formata da due docenti universitari di ruolo di materie professionali, di cui uno con funzioni di presidente della commissione esaminatrice, da un rappresentante dell'ordine degli avvocati e procuratori legali, da un rappresentante del sindacato autonomo praticanti procuratori legali, nonché da un rappresentante del sindacato procuratori legali, designati dai rispettivi organismi.

## ART. 3.

1. I praticanti procuratori legali, già iscritti nel registro speciale, ed abilitati all'esercizio del patrocinio davanti le pre-

ture, la cui abilitazione è stata revocata per la scadenza del quadriennio, alla data di entrata in vigore della presente legge, a domanda, sono reintegrati nell'abilitazione fino al passaggio degli stessi nell'Albo degli avvocati e procuratori legali.

2. Possono avvalersi, al fine di maturare il diritto di cui al presente articolo, degli atti e documenti relativi al precedente periodo di abilitazione.

#### ART. 4.

1. I laureati in giurisprudenza, che abbiano superato il corso annuale di formazione *post-lauream*, di cui all'articolo 1, possono iscriversi, previa certificazione dell'università, nell'Albo dei praticanti procuratori legali.

2. L'iscrizione è tenuta in un albo speciale del Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori legali, presso il tribunale nel cui circondario gli iscritti ai sensi del comma 1 hanno la residenza.

3. Gli iscritti di cui al comma 1 sono sottoposti al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori legali.

#### ART. 5.

1. I praticanti procuratori legali possono richiedere l'abilitazione dal momento dell'iscrizione nell'Albo dei praticanti procuratori legali, purché non incompatibili con l'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sulla professione forense, e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'Albo è tenuto dal Consiglio dell'ordine presso il quale il praticante è iscritto.

3. Coloro che prestano la propria attività professionale presso enti privati e pubblici, aventi la qualifica di addetto all'ufficio legale con rappresentanza in giudizio, possono richiedere l'iscrizione nel medesimo Albo. Detto diritto potrà essere acquisito solo previa presentazione della documentazione attestante che l'aspirante procuratore legale si trova nella

situazione suddetta; dovrà essere rilasciata solo da persona giuridicamente abilitata, quale titolare dell'ente o di suo rappresentante legale dell'ente stesso.

#### ART. 6

1. L'abilitazione davanti le preture è a tempo indeterminato, salvo il caso di revoca prevista nelle condizioni stabilite dalla legge.

#### ART. 7

1. Dopo i quattro anni di effettiva pratica, il praticante può richiedere il passaggio automatico a procuratore legale, iscrivendosi nell'apposito albo, presentando la seguente documentazione:

a) copia delle sentenze dei processi ai quali il medesimo praticante ha partecipato (minimo 10 annue);

b) ovvero verbali di udienza, da cui risulti inequivocabilmente che la rappresentanza in giudizio è esercitata dal praticante e che tutta l'attività processuale è di sua competenza;

c) ovvero una dichiarazione da parte dell'ente privato o pubblico, attestante che il praticante procuratore è adetto all'ufficio legale, con rappresentanza in giudizio, allegando copia dei verbali di udienza o sentenze, e che tale incarico professionale sia a tempo continuato, per un minimo di quattro anni.

#### ART. 8.

1. Nel caso in cui il praticante procuratore intenda abbreviare il termine per il passaggio a procuratore legale, può, dopo due anni, sostenere un esame teorico, presso un'apposita commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia composta da un avvocato, un magistrato, un professore universitario, un rappresen-

tante del Sindacato autonomo praticanti procuratori legali e del Sindacato procuratori legali, in accordo con le singole categorie di appartenenza.

ART. 9.

1. Il praticante procuratore legale, può esercitare nell'ambito e nei limiti della propria competenza, in tutto il territorio nazionale.

ART. 10.

1. Il praticante procuratore legale può espletare il mandato di rappresentanza nell'ambito della Comunità economica europea, nel caso in cui abbia sostenuto l'esame di diritto internazionale e di diritto comparato, compatibilmente con la relativa normativa comunitaria e sempre limitatamente alla propria competenza.

ART. 11.

1. Il praticante procuratore legale oltre che ad esperire la difesa, può dare pareri, consulenza su qualsiasi ramo del diritto, sia oralmente che per iscritto.

2. Può essere nominato difensore d'ufficio ed esercitare le funzioni di pubblico ministero nonché dichiarazione ed impugnazione sia come difensore, sia come rappresentante della pubblica accusa.

3. È condizione per l'esercizio del patrocinio e delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, aver prestato giuramento davanti al presidente del tribunale del circondario in cui il praticante procuratore è iscritto, secondo la seguente formula « Consapevole dell'alta dignità della professione forense, giuro di adempiere ai doveri ad essa inerenti e ai compiti che la legge mi affida con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia ».

## ART. 12.

1. Nel caso che il praticante procuratore legale intenda allestire un proprio ufficio, gli onorari spettanti per la propria prestazione sono i medesimi dei procuratori legali.

## ART. 13.

1. Nell'ambito del Consiglio dell'ordine forense, dovrà essere istituita una rappresentanza dei praticanti procuratori legali composta da minimo 3 elementi.

## ART. 14.

1. In caso di procedimento disciplinare nei confronti del praticante procuratore legale, alla relativa istruttoria ed alle successive fasi dovrà presenziare un rappresentante del sindacato della categoria.

## ART. 15.

1. Il rapporto professionale del praticante procuratore legale con uno studio dovrà essere regolamentato da una scrittura privata, ove sia evidenziato in maniera inequivoca quali siano i doveri ed i diritti connessi a tale rapporto, nonché il tipo di competenze ed onorari, con la specifica dell'impegno da parte del titolare dello studio a trasmettere la sua esperienza professionale al praticante procuratore legale e ad assisterlo nella sua attività forense.

2. L'inosservanza della norma di cui al comma 1 dà la facoltà di richiedere, da parte del praticante, l'intervento del Consiglio dell'ordine, che potrà anche procedere con azioni disciplinari a carico del *dominus*.

## ART. 16.

1. È data facoltà al praticante procuratore legale di scegliere la sede di corte d'appello ove sostenere gli esami di cui al comma 3 dell'articolo 1 e all'articolo 8.